Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Oggi lunedì 1° giugno 1953, alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il colonnello Francisco Cosenza Galvez, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Guatemala.

(2676)

Oggi lunedì 1° giugno 1953, alle ore 11,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dott. Robert F. Sulzer, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Liberia.

(2677)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1953, n. 420.

Revoca del decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, numero 1826, ed estinzione della Fondazione « Giuliana Civinini » previa assegnazione dell'ultimo premio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 dicembre 1928, n. 3320, che erige in ente morale la Fondazione « Giuliana Civinini » avente lo scopo di promuovere, mediante l'assegnazione di premi biennali perpetui, la pubblicazione di opere artistiche di letteratura coloniale, e ne approva lo statuto;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1533, che modifica lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, n. 549, che apporta ulteriori modifiche allo statuto della predetta Fondazione;

Visto il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 1826, col quale, constatata l'insufficienza del patrimonio della Fondazione per continuare la realizzazione dei suoi scopi, viene disposta la devoluzione dell'intero patrimonio per la costituzione di un premio unico e la conseguente estinzione della Fondazione stessa;

Considerato che per la brevità del tempo non è stato possibile provvedere all'assegnazione del premio unico alla data stabilita e che il fondatore ha voluto integrare il patrimonio in modo che l'ultimo premio da assegnarsi sia di lire centomila;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 1826, è revocato.

Art. 2.

La Fondazione « Giuliana Civinini » è autorizzata ad accettare dal signor Guelfo Civinini la donazione, effettuata nella forma di cui all'art. 783 del Codice civile, di lire diciannovemilanovecentonovantasei a incremento del suo patrimonio.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione predetta, costituito in un unico premio, verrà erogato a favore dell'autore della migliore opera letteraria in prosa o in versi — non escluse le opere di teatro — edita od inedita, rappresentata o non rappresentata, di soggetto comunque ispirato alle ex terre italiane d'oltremare, al lavoro italiano all'estero, all'emigrazione italiana ed al suo compito di civiltà nel mondo.

Art. 4.

L'ammontare del premio, in L. 100.000 (centomila), sarà assegnato il giorno 14 luglio 1953 a giudizio della Commissione istituita ai sensi dello statuto della Fondazione.

Art. 5.

Nella stessa data dell'assegnazione del premio di cui al precedente articolo la Fondazione « Giuliana Civinini » rimarrà estinta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. **421**.

Istituzione in Orano (Algeria) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Algeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito in Orano (Algeria) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Algeri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953.

Declassificazione e classificazione di tratti di strada della provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 26 ottobre 1950, n. 2661, con la quale la Deputazione provinciale di Firenze ha espresso parere favorevole per la declassificazione da strada provinciale, della « traversa interna » di Firenzuola, intercorrente tra l'innesto della strada provinciale Imolese n. 28 ed il termine del piazzale antistante Porta Bolognese, nonchè del tratto provinciale intercorrente tra il termine della suddetta « traversa » presso Porta Bolognese ed il Viale di circonvallazione, della estesa — complessiva — di ml. 388 e la contemporanea classificazione, fra le strade provinciali, del corrispondente tratto del Viale di circonvallazione dell'abitato del detto Comune, della estesa di ml. 417;
Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il voto favorevole, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 13 gennaio 1953;
Considerato che i due tratti di strada, di cui trattasi, hanno equivalente lunghezza ed i prescritti requisiti per essere, rispettivamente, l'uno declassificato dalle strade provinciali e l'altro classificato;
Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' declassificata da strada provinciale la « traversa interna » di Firenzuola, nei tratti intercorrenti tra lo innesto della strada provinciale Imolese n. 28 ed il termine del piazzale antistante Porta Bolognese, ed il tratto intercorrente tra il termine della suddetta « traversa » presso Porta Bolognese ed il Viale di circonvallazione, della estesa — complessiva — di ml. 388.

E' classificato fra le strade provinciali ed incluso nell'elenco delle strade della provincia di Firenze il corrispondente tratto del Viale di circonvallazione dell'abitato di Fiorenzuola, della estesa di ml. 417

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1953
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 285

(2583)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 1953.

Contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso il Deposito generale dei valori bollati in Roma, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 della citata legge deve determinarsi per l'esercizio finanziario 1952-53 il contingente di salariati temporanei necessario per il funzionamento del Deposito generale valori bollati in Roma dipendente dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Che dev'essere fissato inoltre il numero massimo di salariati classificati nella 1ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1952-1953, è stabilito in complessive 32 unità, di cui 6 ascritte alla 1ª categoria (specializzati).

Art. 2.

La spesa relativa graverà sui capitoli 135 e 136 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1953
Registro n. 76 Presidenza, foglio n. 105

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1952.

Istituzione di una Agenzia consolare in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Esch-sur-Alzette alle dipendenze della Legazione d'Italia in Lussemburgo (Lussemburgo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 217. — BARNABA

(2695)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Mostra nazionale delle Truppe Alpine d'Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, n. 1453, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Mostra nazionale delle Truppe Alpine d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della Mostra nazionale delle Truppe Alpine d'Italia, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 37 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24 con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta raffigura un panorama alpino con gruppo di montagne ricoperte di neve, in primo piano; posta alla base delle montagne, al centro, vi è una picozza piantata nella neve e che porta infilato nel lungo manico una grossa matassa di corda su cui in alto è poggiato un cappello di alpino con piuma nera; a sinistra vi è un paio di scarpe alpine di cui si nota la speciale attrezzatura per montagna; a destra il valore del francobollo in carattere pieno bastoncino « L. 25 »; in alto vi è la leggenda in carattere pieno « Repubblica Italiana Poste »: in basso, in un rettangolino bianco, vi è la leggenda in carattere pieno « Mostra Nazionale delle Truppe Alpine Biella 1952 ».

Il francobollo è stampato in colore grigio ferro.

Art. 2.

Il francobollo, di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1953
Registro n. 12 Ufficio riscontro poste, foglio n. 295. — FAGGIANI

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Passignano nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848, in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007/3 in data 21 maggio 1919, con il quale venne riconosciuto a favore del sig. Vignoli Pompeo il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 42, 47, 56, 62, 114, 150 e 156 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, morti i presunti titolari, il diritto stesso non è stato esercitato da alcuno;

Ritenuto che concorrono le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio:

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 5007/3 in data 21 maggio 1919, con il quale fu riconosciuto, a favore del sig. Vignoli Pompeo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 42, 47, 56, 62, 114, 150 e 156 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1953
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 188. — CATALANO

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Messa in liquidazione della filiale di Genova della Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima m.b.H. con sede in Amburgo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la filiale di Genova, via XX Settembre 5/7, della Rob. M. Sloman Jr. Società marittima m. b. H., con sede in Amburgo, e nominato sequestratario il rag. Ferruccio Bardelloni, che con decreto 16 febbraio 1952 è stato sostituito con il dott. Nino Grasso;

Ritenuto che la suindicata filiale non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni e pertanto occorre metterla in liquidazione;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

La filiale di Genova della Rob. M. Sloman Jr. Società marittima m. b. H. con sede in Amburgo, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Nino Grasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Messa in liquidazione della filiale italiana Mittelmeer Reederei - società a responsabilità limitata con sede in Amburgo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la filiale italiana (Venezia via 22 marzo n. 2410) della Mittelmeer Reederei società a responsabilità limitata con sede in Amburgo, e nominato sequestratario il rag. avv. Mario Troncon, che con decreto 18 aprile 1947 è stato sostituito con il generale Pier Luigi Fiore;

Ritenuto che la suindicata filiale non è più in grado di svolgere l'attività e di adempiere le obbligazioni e pertanto occorre metterla in liquidazione;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

La filiale italiana (Venezia via 22 marzo n. 2410) della Mittelmeer Reederei società a responsabilità limitata con sede in Amburgo, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il generale Pier Luigi Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1953.
Modificazione allo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, ente morale con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948;

Viste le deliberazioni in data 26 aprile 1952 della assemblea dei soci ed in data 18 febbraio 1953 del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'art. 50 dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, ente morale con sede in Forlì, viene aggiunta la seguente nuova norma, da inserirsi dopo la lettera *l*) dello stesso articolo:

Art. 50, lettera *l*-bis) « in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *i*), per i quali l'Istituto disimpegni i servizi di cassa, esattoria o tesoreria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.
Scioglimento della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Benevento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo lugotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1945, con il quale fu, tra l'altro, provveduto alla nomina del Presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Benevento, nella persona dell'avv. Ettore Parziale;

Viste le lettere ministeriali n. 1595 del 18 aprile 1945, n. 315929 del 29 gennaio 1952, e n. 242430 del 1° dicembre 1952, con le quali si è provveduto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, alla approvazione della nomina dei membri della Giunta della camera medesima;

Visto il telegramma in data 23 maggio 1953, con il quale il Prefetto di Benevento comunica che cinque componenti della Giunta della camera stessa hanno rassegnato le dimissioni;

Ritenuto che, a seguito di tali dimissioni rimarrebbero in carica soltanto il presidente ed un componente della Giunta predetta, il che non consentirebbe il regolare funzionamento dell'Amministrazione camerale;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Benevento è sciolta.

Il Prefetto della Provincia è nominato commissario straordinario della Camera predetta.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

(2704)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 giugno 1953.
Importazione di carni dalla Francia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Veduta la propria ordinanza 13 febbraio 1953, con la quale veniva vietata l'importazione di ruminanti, suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate dai dai Paesi europei a causa dell'afta epizootica;

Considerata la opportunità di consentire l'importazione dalla Francia di carni di ruminanti e suini fresche, refrigerate e congelate, purchè destinate a stabilimenti per la preparazione delle carni;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 35 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

A parziale delega di quanto disposto con ordinanza 13 febbraio 1953, può essere consentita la importazione dalla Francia di carni di ruminanti e suini, fresche, refrigerate e congelate, purchè destinate a stabilimenti per la preparazione delle carni.

A tal fine gli interessati dovranno rivolgere domanda all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che rilascerà la relativa autorizzazione.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, a mezzo dei veterinari provinciali e di quelli di confine e di porto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 3 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 371 dell'8 giugno 1953, riguardante i sovraprezzi per energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 371 dell'8 giugno 1953 ha disposto quanto appresso:

Facendo riferimento a quanto già consentito con il provvedimento n. 328 del 30 giugno 1952, a decorrere dal 10 giugno e fino al 30 settembre 1953, è ripristinata la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per la energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrotermici stagionali per la produzione di vapore, mediante caldaie elettriche di almeno 100 kW di potenza.

E' altresì consentita, per le suddette forniture e per lo stesso periodo di tempo, l'applicazione del sovraprezzo ridotto di lire 0,25 al kWh. previsto dal provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 per le forniture occasionali di energia elettrica.

I distributori, che effettuano forniture di energia elettrica per i processi di cui sopra, sono tenuti a farne denuncia alla Cassa di conguaglio per le tariffe elettriche. La denuncia deve essere presentata entro dieci giorni dall'inizio di ciascuna fornitura, e deve contenere indicazioni del nome dell'utente, dello stabilimento al quale l'energia viene fornita, la potenza messa a disposizione, la data di inizio, e, ove possibile, la prevista durata della fornitura stessa.

(2742)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1953:

Calabrese Carlo, notaio residente nel comune di Colliano, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Scafati, stesso distretto;

Trotta Adolfo, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Pagani, stesso distretto.

(2718)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 110.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Ventimiglia

Con decreto Ministeriale 28 maggio 1953, n. 1744, previa decisione sulle opposizioni prodotte è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Ventimiglia, relativa ai mappali 73 e 74, vistata in prima planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 21 agosto 1951, n. 1574.

(2685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	628 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,91	628,25
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	628,25
» Torino	—	—
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	628,25

Media dei titoli del 9 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,775
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	79,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,90
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	628,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data 20 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò a ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Floridi Tullio fu Gaspare — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 23 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Olivero Carminantonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6349 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Banco di Napoli, filiale di Avellino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 447 — Data: 24 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Anastasia Domenico fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 31 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Ventrici Stefano fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 38,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2402 — Data: 24 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Cucciniello Raffaele fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 10 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: De Girolamo Antonio di Donato — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 maggio 1953

(2330) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte della legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	489445	D'Onofrio Ersilia di Tito, moglie di Amicarelli Erasmo, dom. in Agnone (Campobasso), vincolata per dote	252 —
Id.	809000	Come sopra (senza vincolo dotale)	105 —
P. R. 3,50 % (1934)	261762	Come sopra (senza vincolo dotale)	840 —
Cons. 4,50 %	12939	Congregrazione di carità di Gambasca (Cuneo)	798 —
Cons. 3,50 % (1902)	24136	Come sopra	28 —
Id.	22452	Come sopra	31,50
Id.	32179	Come sopra	17,50
Id.	4670	Come sopra	17,50
Id.	17042	Come sopra	45,50
Cons. 3,50 % (1906)	701245	Come sopra	14 —
Id.	311491	Come sopra	28 —
P. R. 3,50 % (1934)	31437	Poggi Longostrevi Luigi fu Ludovico, dom. a Pontenure (Piacenza), vincolata per cauzione	84 —
Id.	370452	Poggi Luigi fu Lodovico, dom. in Piacenza, vincolato per cauzione	448 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 marzo 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1469)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 26848/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bresan (Bressan) Milano di Pietro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Bresan (Bressan) Milano di Pietro e della Teresa Fiegel, nato a Gorizia addì 11 settembre 1919, residente a Gorizia, Ossario n. 19, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bresan (Bressan) in Bresciani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cerni Pierina di Francesco e della Cristina Leban, nata a Salcano (Jugoslavia) il 29 giugno 1924 ed ai figli:

1) Bresan (Bressan) Nevina nata a Gorizia il 4 novembre 1949;

2) Bresan (Bressan) Nicolò nato a Gorizia il 4 dicembre 1951.

Gorizia, addì 27 febbraio 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2567)

Ripristino di cognome nella forma originaria

N. 3114/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Tommasi Stefano ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 9 marzo 1933, n. 50/136-I, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomsič e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 9 marzo 1933, n. 50/136-I, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Stefano fu Stefano e della Češčut Orsola, nato a Savogna il 12 dicembre 1883 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomsič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Brajnik Teresa fu Giovanni e fu Teresa Mučič, nata a Gorizia (Sant'Andrea) il 6 dicembre 1885, moglie; 2) Tommasi Ludmilla nata il 2 gennaio 1908; 3) Tommasi Giovanni nato il 25 aprile 1911; 4) Tommasi Stefania nata il 27 gennaio 1917; 5) Tommasi Milena nata il 23 aprile 1919, figli, nati tutti a Savogna d'Isonzo.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 maggio 1953

p. *Il prefetto*: DE PASQUALE

(2564)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per la sessione di esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto del 20 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1952 (registro n. 70 Presidenza, foglio n. 37), con il quale si provvide alla nomina della Commissione giudicatrice per la sessione di esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il fonogramma n. 6402/G.M. in data 21 aprile 1952, con il quale il Ministero della marina mercantile ha designato in sostituzione del componente della suddetta Commissione, tenente generale medico in ausiliaria Mario Adami, recentemente deceduto, il tenente generale medico in ausiliaria Tommaso Caselli;

Decreta:

Il tenente generale medico in ausiliaria Tommaso Caselli è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del tenente generale medico in ausiliaria Mario Adami, recentemente deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 77 Presidenza, foglio n. 214. — FERRARI

(2597)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione ad un corso di ottanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (categorie ingegneri e geofisici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, suddivisi come segue:

Categoria ingegneri:	
ingegneri aeronautici	n. 20
ingegneri edili	» 20
ingegneri radioelettricisti	» 20
ingegneri di armamento	» 4
ingegneri chimici	» 2
Categoria geofisici:	
geofisici	» 14
	n. 80

Nell'ambito del numero complessivo dei posti messi a concorso, il Ministero, in relazione al numero dei candidati risultati idonei, si riserva la facoltà di modificare la suddivisione dei posti tra le categorie e specializzazioni suddette.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del presente decreto e non superato il ventottesimo.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare non abbiano compiuti i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso:

1) della laurea in ingegneria o architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità in ingegneri aeronautici o ingegneri edili o ingegneri radioelettricisti o ingegneri di armamento;

2) della laurea di ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri chimici;

3) della laurea in fisica, fisico-matematico o matematica o della sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di geofisici;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 luglio 1953 la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Nella domanda i candidati dovranno indicare la categoria e la specializzazione cui aspirano ed impegnarsi a volare tutte le volte che le esigenze del servizio lo richiedano.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati

1) estratto o certificato dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea su carta da bollo da L. 32, vistato dal rettore dell'Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta su carta da bollo da L 24;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L. 24;

7) documento matricolare militare. Sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o dell'autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non ancora aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare rilasciata dal distretto militare competente;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete e formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Non è ammessa la presentazione della domanda per più di una delle categorie e specializzazioni di cui all'art. 1, ma esclusivamente per una sola di esse, come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili — nelle singole categorie — superi quello stabilito dall'art. 1, la ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria formata per categorie e determinata dal voto di laurea espresso in centesimi, a cui saranno aggiunti:

a) da 1 a 12 punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare;

b) punti 12 per gli aspiranti che abbiano prestato alle dipendenze dell'Aeronautica militare almeno un anno di servizio tecnico, alla data del presente decreto;

c) punti 12 per gli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il « corso di tecnica radar » effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) punti 12 per gli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il « corso informativo di balistica superiore ».

Avranno però la precedenza assoluta

i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo, giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o in parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superati gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2, *dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro* il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 7) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di 1° aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano per qualunque motivo, esonerati dal corso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistano titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso *in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini* della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 341. — RAPISARDA

(2528)

Concorso per l'ammissione ad un corso di novanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di novanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico — ruolo assistenti tecnici — suddivisi come segue:

n. 50 per la prima categoria (costruzioni aeronautiche ed edilizie);

n. 40 per la seconda categoria (assistenti di meteorologia).

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica *militare, non abbiano compiuto i loro obblighi* di ferma di leva;

b) se aspiranti alla 1ª categoria, siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale; del diploma di geometra; del diploma di perito agrario; del diploma di maturità artistica; del diploma di maturità classica o scientifica;

se aspiranti alla 2ª categoria, siano in possesso: del diploma di maturità classica o scientifica; del diploma di istituto tecnico nautico;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-aeronautica — Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 15 luglio 1953, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 40;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata, ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'istituto e vistato dal provveditore agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L. 24;

7) documento matricolare militare. Sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o dell'autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subita la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 5.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7 dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete e formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a

suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Non è ammessa la presentazione della domanda per entrambe le categorie di cui all'art. 1, ma esclusivamente per l'una o per l'altra di esse, come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria formata per categorie.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione:

per la prima categoria, i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

per la seconda categoria, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici.

Inoltre, in relazione alle necessità di servizio, la Commissione prescegliera a suo giudizio insindacabile ed a prescindere dalla votazione conseguita dagli aspiranti negli esami di diploma e dagli altri titoli eventualmente presentati, il candidato in possesso dei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni a cui gli ammessi al corso saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Fermi restando i criteri suesposti, la graduatoria degli ammessi al corso verrà determinata dalla media dei voti riportati negli esami di diploma espressi in centesimi a cui saranno aggiunti:

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato e ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera *a*) del presente articolo).

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato. Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno, in ogni caso, la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso avranno luogo gli esami.

Il corso avrà la durata presumibile di mesi sei, escluso il periodo degli esami, e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze.

Gli allievi che, per qualunque motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, e in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli alla nomina ad ufficiali.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio Aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente saranno sottoposti quegli allievi che, pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati a suo tempo, giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superato gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare, i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 potranno essere ammessi al corso purchè non abbiano superato il 32° anno di età alla data della presente determinazione.

I suddetti militari dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo stabilito dall'art. 3, allegandovi i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 7).

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano — per un qualunque motivo — esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievo ufficiale non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 340. — RAPISARDA

(2529)

Concorso per l'ammissione ad un corso di ottanta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in ottanta.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva;

b) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla, nè, alla data del presente decreto siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Sezione autonoma concorsi e scuole, Roma, entro il 15 luglio 1953, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso oppure certificato di laurea su carta da bollo da L. 32, vistato dal rettore dell'Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

4) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24;

5) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso, su carta da bollo da L. 24;

7) documento matricolare militare. Sul primo foglio di esso dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 40 e da L. 32 sui successivi, annullate con timbro dell'Ufficio del registro o della autorità militare.

I giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subìta la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subìto la visita medica di leva dovranno presentare copia del foglio matricolare, rilasciata dal distretto militare competente;

8) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e, caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso, senza addurne i motivi, coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti da uno a dieci punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi diciotto con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che per qualunque motivo non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienti qualità militari o per altri motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami saranno, se giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, nominati sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Gli allievi che non abbiano superati gli esami in prima sessione saranno ammessi ad una seconda sessione ordinaria dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso le sedi e con le mansioni che il Ministero riterrà di stabilire.

Allo stesso esperimento di tre mesi di servizio di cui al capoverso precedente, saranno sottoposti quegli allievi che pur avendo superato gli esami in prima sessione, non siano stati, a suo tempo dichiarati idonei a rivestire il grado di ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari.

Gli allievi che per motivi di salute, o per accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in una delle sessioni ordinarie, saranno ammessi, nei sessanta giorni dalla chiusura della relativa sessione, ad una sessione straordinaria, limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Secondo i risultati ottenuti, gli allievi saranno intercalati nella graduatoria di merito delle corrispondenti sessioni ordinarie.

Gli allievi dimessi dal corso, o che non abbiano superato gli esami o comunque non giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, ultimeranno il restante servizio di leva in qualità di avieri di governo, perdendo la qualifica di allievi ufficiali di complemento.

Le nomine ad ufficiale saranno effettuate con anzianità relativa corrispondente al posto conseguito nella rispettiva graduatoria di ciascuna sessione ordinaria di esame.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 342. — RAPISARDA

(2530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Messina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 dicembre 1952, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1. De Zardo dott. Francesco Tiziano	punti	92 —	su 132
2. Moresi dott. Alfredo	»	90,09	»
3. Tudisco dott. Michele	»	88,50	»
4. Sanna dott. Orazio	»	81,54	»
5. Marchica dott. Gaetano	»	80,36	»
6. Palladino dott. Saverio	»	76 —	»
7. Petriccione dott. Alberto	»	75,68	»
8. Basso dott. Luigi	»	75,63	»
9. Michelon dott. Giovanni	»	74,22	»
10. Montecalvo dott. Antonio	»	69,40	»
11. Livi dott. Filiberto	»	62,09	»
12. Buccheri dott. Bruno	»	61,50	»
13. Palmieri dott. Francesco	»	57 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1953

Il Ministro: SCELBA

(2601)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ravanusa (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 dicembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ravanusa (Agrigento);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ravanusa (Agrigento), nell'ordine appresso indicato:

1. Guttilla dott. Giuseppe	punti	83,16	su 132
2. Sisti Vito	»	82,93	»
3. Porretti Antonio	»	78,02	»
4. Zito dott. Francesco	»	77,70	»
5. Mosele Alessandro	»	75,33	»
6. Magnanelli Marsilio	»	74,94	»
7. Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
8. Sossi Pasquale	»	74 —	»
9. Ganci dott. Rosario	»	73,80	»
10. Romano dott. Antonio	»	73,76	»
11. Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
12. Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,45	»
13. Teramo Antonio	»	71,86	»
14. Bottrighi Luigi	»	70,95	»
15. Milella dott. Michele	»	70,72	»
16. Caporusso dott. Domenico	»	70,21	»
17. Noto Millefiori dott. Vincenzo	»	68,02	»
18. Caimmi dott. Luigi	punti	67,60	su 132
19. Schiavina dott. Renato	»	67,04	»
20. Graziani dott. Marcello	»	67,02	»
21. Fornaciari dott. Raoul	»	65,98	»
22. La Sala Luigi	»	64 —	»
23. Greco Orlando	»	63,50	»
24. D'Alimonte dott. Amedeo	»	62,72	»
25. Rainone Francesco	»	61,46	»
26. Caruso dott. Fedele	»	61,09	»
27. Ricci Giuseppe	»	61,04	»
28. Chiaramondia dott. Francesco	»	58,35	»
29. Di Stefano Giuseppe	»	57,22	»
30. Romano dott. Pasquale	»	56,56	»
31. Mele Gregorio	»	56,50	»
32. Atenasio Antonino	»	55,50	»
33. Maroncelli dott. Giulio	»	54,64	»
34. Arnone Carmelo	»	54 —	»
35. Gulotta Calogero	»	52,50	»
36. Benzi Davide	»	51 —	»
37. Carnana Salvatore	»	50 —	»
38. Polizzi Umberto	»	44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2532)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 dicembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi) nell'ordine appresso indicato:

1. Ayroldi dott. Fernando	punti	83,72	su 132
2. Guttilla dott. Giuseppe	»	83,16	»
3. Sisti Vito	»	82,93	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	80,87	»
5. Porretti Antonio	»	79,02	»
6. Albrizio Berardino	»	78,50	»
7. Zito dott. Francesco	»	77,70	»
8. Bonasia dott. Michele	»	77,04	»
9. Importuno Luigi	»	76 —	»
10. Mosele Alessandro	»	75,33	»
11. Sossi Pasquale	»	75 —	»
12. Romano dott. Antonio	»	74,76	»
13. Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
14. Di Pietro dott. Alfio	»	74,27	»
15. Cerruti dott. Carlo	»	73,96	»
16. Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,45	»
17. Bottrighi Luigi	»	71,95	»
18. Teramo Antonio	»	71,86	»
19. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
20. Bello dott. Pietro	»	71,59	»
21. Barbi Egidio	»	71 —	»
22. Milella dott. Michele	»	70,72	»
23. Caporusso dott. Domenico	»	70,21	»
24. Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
25. Schiavina dott. Renato	»	67,04	»
26. La Sala Luigi	»	64 —	»
27. Greco Orlando	»	63,50	»
28. D'Alimonte dott. Amedeo	»	62,72	»
29. Rainone Francesco	»	61,46	»
30. Caruso dott. Fedele	»	61,09	»

31. Ricci Giuseppe	punti 61,04	su 132
32. Chiaramondia dott. Francesco	» 58,35	»
33. Fallone dott. Carmelo	» 57,39	»
34. Di Stefano Giuseppe	» 57,22	»
35. Romano dott. Pasquale	» 56,56	»
36. Mele Gregorio	» 56,50	»
37. Atenasio Antonino	» 55,50	»
38. Maroncelli dott. Giulio	» 54,64	»
39. Mastrangelo Giovanni	» 54,10	»
40. Benzi Davide	» 51 —	»
41. Petronio Bartolomeo	» 46,50	»
42. Polizzi Umberto	» 44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2533)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio precedente decreto n. 8859 in data 12 aprile 1952, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20425.2/13686, in data 14 gennaio 1953, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle operazioni d'esame e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona:

1. Mariani prof. Giacomo	punti 159,125	su 200
2. Vecchia dott. Arnaldo	» 142,875	»
3. Miceli dott. Alfredo	» 130,925	»
4. Forte dott. Marcello	» 129,300	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 18 maggio 1953

Il prefetto: BINNA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto l'odierno decreto pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — Il prof. Giacomo Mariani è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona ed è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario di detto Comune;

2. — Il prof. Mariani dovrà assumere servizio entro il 15 giugno 1953 e quindi prestare la promessa solenne di cui all'art. 38 del citato testo unico.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 18 maggio 1953

Il prefetto: BINNA

(2532)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 40420 del 31 dicembre 1949, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre dello stesso anno:

1) Cingoli: condotta di Villa Montana;

2) Ripe San Ginesio: condotta unica;

Visto il successivo decreto n. 30768/2102 del 24 novembre 1952, con il quale veniva revocato il concorso per la suddetta condotta ostetrica di Villa Montana del comune di Cingoli, in seguito alla soppressione della condotta stessa da parte dell'Amministrazione interessata;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20441.2/10592 e n. 20441.2/12422, rispettivamente in data 20 giugno 1951 e 17 ottobre 1952;

Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso al posto di ostetrica condotta di Ripe San Ginesio, vacante al 30 novembre 1949:

1. Spurio Maria	punti 84,685	su 150
2. Conditi Antonia	» 80,570	»
3. Petracci Maria	» 74,585	»
4. Sabbatini Fermina	» 73,400	»
5. Farnedi Nella	» 62,315	»
6. Verdenelli Graziella	» 54,100	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Macerata, addì 24 aprile 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 40420 del 31 dicembre 1949, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre dello stesso anno:

1) Cingoli condotta di Villa Montana;

2) Ripe San Ginesio: condotta unica;

Visto il successivo decreto n. 30768/2102 del 24 novembre 1952, con il quale veniva revocato il concorso per la suddetta condotta ostetrica di Villa Montana del comune di Cingoli, in seguito alla soppressione della condotta stessa da parte dell'Amministrazione interessata;

Visto il proprio decreto n. 13384, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso stesso, formato dalla apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20441.2/10592 e n. 20441.2/12422, rispettivamente in data 20 giugno 1951 e 17 ottobre 1952;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La candidata Spurio Maria, prima classificata nella graduatoria del concorso nelle premesse specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Ripe San Ginesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Macerata, addì 24 aprile 1953

Il prefetto: CARELLI

(2539)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 29 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Moretto Anna Elisa è stata dichiarata vincitrice della condotta di Armungia;

Considerato che successivamente si è resa vacante, per rinuncia della vincitrice, la condotta di Pimentel-Barrali (consorzio) e che detta sede è stata richiesta dalla predetta ostetrica Moretto Anna Elisa, nell'ordine di preferenza delle sedi, prima di quella di Armungia;

Visto il proprio decreto pari numero del 27 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Gazzin Ada è stata dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei;

Considerato che, nell'ordine di preferenze delle sedi, l'ostetrica Gazzin Ada ha richiesto la condotta di Armungia prima di quella di San Nicolò Gerrei;

Decreta:

A parziale modifica del decreto pari numero del 29 marzo 1953 e del decreto pari numero del 27 marzo 1953:

l'ostetrica Moretto Anna Elisa, residente a Concadirame (Rovigo), via Municipio n. 7, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica Pimentel-Barrali (consorzio);

l'ostetrica Gazzin Ada, residente a Summaga di Portogruaro (Venezia) è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Armungia.

Il presidente del Consorzio ostetrico Pimentel-Barrali e il sindaco del comune di Armungia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 12 maggio 1953

Il Prefetto

(2536)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 6821 in data 30 marzo 1953, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le ventisei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Preso atto delle rinuncie dei vincitori delle condotte mediche dei comuni di Reggio Emilia e Guastalla;

Ritenuto necessario attribuire le predette condotte rimaste vacanti ai candidati che seguono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoelencati candidati vengono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Spallanzani dott. Gino: Reggio Emilia (condotta 14ª);
2) Schipa dott. Franco: Guastalla (condotta 1ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 26 maggio 1953

Il prefetto: PALAMARA

(2672)

PREFETTURA DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di dirigente sanitario di dispensari antivenerei vacanti nella provincia di Caserta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Considerato che in data 30 marzo 1953 è scaduto il termine di presentazione di domanda di ammissione al concorso per il conferimento di posti di dirigente sanitario dei dispensari antivenerei di Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, indetto con proprio decreto n. 46278 Div. san. del 15 gennaio 1953, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953;

Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice per l'espletamento di detto concorso in virtù del disposto dell'art. 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, medico provinciale;

Scalese prof. dott. Giovanni, libero docente in chimica ostetrica;

Maderna prof. dott. Candito, libero docente in chimica dermosifilopatica (piazzetta San Gaetano n. 62);

Iodice dott. Lanfranco, rappresentante Ordine dei medici.

Funge da segretario il dott. Paolo Orabona, funzionario amministrativo addetto all'Ufficio sanitario provinciale.

Caserta, addì 13 maggio 1953

Il prefetto: FESTA

(2540)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti in data 30 gennaio 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1951 e sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso;

Considerato che l'ostetrica Fedeli Ida ha rinunziato alla nomina per la condotta di Lonate Ceppino;

Ritenuto che in base alla graduatoria di merito l'ostetrica Speroni Pier Elena, terza classificata, ha diritto alla nomina per detta condotta;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Speroni Pier Elena viene assegnata, quale titolare, alla condotta di Lonate Ceppino.

Il sindaco di detto Comune è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 15 maggio 1953

Il prefetto: VINCENTI

(2537)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.